



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 790/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte dei consiglieri di minoranza del Comune di ...omissis... in ordine all'esposizione a rischio corruttivo delle acquisizioni di denaro, beni e servizi da parte dell'amministrazione per spirito di liberalità.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 12227 del 27 gennaio 2025 - avente ad oggetto il rischio di possibili conflitti d'interesse che potrebbe celarsi nelle prestazioni eseguite da operatori economici per spirito di liberalità in favore dell'amministrazione comunale - si rappresenta quanto segue.

L'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni*". La norma, in continuità con l'art. 20 d.lgs. n. 50/2016, concorre a delineare l'ampiezza dell'autonomia contrattuale dei soggetti pubblici, che ricomprende anche la capacità a ricevere donazioni. Tuttavia, a differenza dei soggetti privati, la stazione appaltante può accettare la prestazione a condizione che essa sia priva di un interesse economico, anche indiretto, del donante e sia conforme all'interesse pubblico perseguito o, comunque, all'interesse della collettività. Tali profili, accompagnati dall'effettivo arricchimento della stazione appaltante senza un esborso di denaro pubblico, giustificano la deroga alle regole dell'evidenza pubblica.

In riferimento alla rischiosità delle operazioni liberali, preme rappresentare che l'adozione di un regolamento volto a formalizzare una procedura per l'acquisizione di prestazioni liberali da parte di un'amministrazione costituisce il primo presidio a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, anche allo scopo di



prevenire eventuali conflitti d'interesse. In merito si rammenta che il conflitto d'interesse si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*. In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni descritte dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Ad ogni buon fine, spetta all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle eventuali condizioni di conflitto nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

In materia di contratti pubblici, il legislatore è intervenuto con l'art. 16 d.lgs. n. 36/2023 attribuendo rilievo a qualsiasi *"interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla [...] imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione"* di chi ricopre compiti funzionali all'interno della stazione appaltante.

Pertanto, l'interesse in conflitto con quello pubblico alla scelta del miglior offerente deve essere necessariamente riferito ad una persona fisica. Orbene, in caso di donazioni ex art. 8 d.lgs. n. 36/2023, non può ritenersi che l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione comunale mediante l'acquisizione di una liberalità possa contrastare con quello - parimenti pubblicistico - al regolare svolgimento di una gara. In altri termini, mancherebbe la prospettiva di un vantaggio privato idoneo a minare l'imparzialità della scelta.

In via generale, dunque, il regolamento adottato dal Comune di *...omissis...* per l'acquisizione di denaro, beni e servizi senza esborso di somme si collocherebbe nel solco di quanto stabilito dall'art. 8 d.lgs. n. 36/2023, disciplinandone gli aspetti attuativi. Con specifico riguardo alla tutela dell'imparzialità, il testo reca un'indicazione dei requisiti di ammissibilità della donazione, avendo cura di considerare eventuali profili di conflitto d'interesse (art. 3, comma 4).

Il regolamento contempla, altresì, una misura di trasparenza, consistente nella pubblicazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute sul sito istituzionale



dell'ente entro il 30 giugno di ogni anno (art. 20). La condivisione delle informazioni relative alle donazioni favorisce il controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e contribuisce ad assicurare la corretta esecuzione delle procedure. Preme sul punto segnalare che, poiché il regolamento è stato approvato nel mese di novembre 2024 e la pubblicazione dei dati in questione può avvenire, secondo il regolamento, entro il 30 giugno 2025, l'effettiva attuazione della misura potrà essere verificata solo alla scadenza del termine indicato.

In conclusione, dalla lettura del regolamento adottato dal Comune di ...*omissis*... per l'acquisizione di denaro, beni e servizi senza esborso di somme non emergono particolari anomalie o criticità.

Le riflessioni avviate dall'amministrazione comunale sul regolamento, tuttavia, costituiscono una preziosa occasione per rafforzare la strategia di prevenzione nel settore dei contratti pubblici mediante l'applicazione di efficaci presidi anticorrittivi, quale, ad esempio, la predisposizione di check list sulla base di quanto indicato nell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022. Ciò tenuto conto che, in base alla l. n. 190/2012, i processi ricadenti nell'area dei contratti pubblici risultano particolarmente esposti a rischio. Pertanto, si invita il RPCT a comunicare le iniziative che l'amministrazione ha assunto o che intenda assumere in tal senso entro 60 giorni dalla ricezione del presente parere.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 marzo 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente